



# COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

*Città Metropolitana di Palermo*

COPIA

## DETERMINAZIONE SINDACALE N. 1 DEL 02-01-2019

|          |  |
|----------|--|
| Oggetto: | "PROROGA PER IL PERIODO 02/01/2019 AL 01/07/2019, DELL'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO EX ART.14 L.R.N.7/1992, E SS.MM.II IN MATERIA DI BILANCIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA". |
|----------|--|

**Richiamata** la nota con la quale il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale ha attestato la proclamazione dello scrivente alla carica di Sindaco del Comune di Belmonte Mezzagno;

**Considerato** che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;

**Atteso** che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della l.r. 26/1993, dell'art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l.r.41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale, con il solo obbligo di dettagliata motivazione per il caso che l'incarico sia conferito a soggetto non provvisto di laurea;

**Verificato che** – ai sensi del citato art. 14 – il numero di incarichi nei Comuni di dimensione demografica fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a due.

**Considerato:**

1. che l'ente, con delibera di C.C. n. n. 38 del 1.09.2014, ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario, ex art. 243 bis del d. lgs. 267/2000, tenuto conto della gravi crisi economica- finanziaria dell'ente;
2. che il predetto piano è stato rimodulato con deliberazione consiliare n. 44 del 21.07.2016;
3. che al momento dell'insediamento della nuova amministrazione, avvenuta a giugno 2017, l'ente non aveva approvato, il bilancio di previsione 2016, il Conto consuntivo 2016 e il bilancio di previsione 2017;
4. che la nuova amministrazione ha proceduto, con deliberazione di C.C. n. 42 del 7.11.2017 a rimodulare il piano di riequilibrio come da facoltà prevista dall'art. 243 bis comma 5;
5. che con delibera di CC n. 39 del 06/11/2017 ha proceduto alla approvazione del bilancio di previsione 2016;

6. che a seguito delle previsioni di cui all'art. 1 comma 888 e 889 della L. 208/2017, finanziaria per il 2018, l'ente, entro il termine nella stessa previsto, ricorrendone i presupposti, ha manifestato la volontà, con atto consiliare n.2 del 12-01-2018, di procedere alla rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale al fine di spalmare il debito al 31/12/2017 per il tempo massimo di 20 anni;

**Dato atto:**

1. che l'ente entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di esecutività della deliberazione di ricorso alla rimodulazione/riformulazione del piano dovrà adottare un nuovo piano;
2. che data la difficilissima situazione finanziaria in cui versa l'ente, la rimodulazione/ riformulazione e attuazione del piano finanziario costituisce l'ultima possibilità per evitare il dissesto finanziario e le sue tante, deleterie, conseguenze, per la città;
3. che, quindi riveste fondamentale importanza gestire al meglio questa delicatissima fase, relativa alla nuova definizione del piano e alla sua attuazione;
4. che a tal fine assumono rilievo essenziale, sia le valutazioni sulle correlate determinazioni da assumere, sia le azioni da porre in essere rispetto a quanto si pianificherà nel piano;
5. che pertanto appare necessario che il Sindaco e l'Amministrazione, nell'interesse dell'ente, possano avvalersi di una figura che li supporti, nell'affrontare e gestire le tante difficili problematiche connesse alla rimodulazione del piano e alla sua attuazione;
6. che tale supporto si rende necessario al fine di garantire quei contributi necessari ad accelerare l'adozione degli strumenti di programmazione finanziaria, rispetto ai quali l'ente è in fortissimo ritardo, sia in quanto strumenti funzionali e correlati al piano, sia in quanto il loro ritardo penalizza ulteriormente la gestione amministrativa dell'ente, fra l'altro anche a causa del rinvio dei trasferimenti del fondo di solidarietà nazionale (subordinati all'adozione del rendiconto e del bilancio) che non consente di ridurre il ricorso alla anticipazione di tesoreria e rende impossibile procedere ai pagamenti con puntualità degli stipendi del personale (oggi in arretrato di n. 5 mensilità) oltre dei creditori con conseguente aggravio dei debiti correlati rispetto ai quali si aprono le procedure esecutive di recupero e maturano gli interessi di mora;
7. che il processo di armonizzazione contabile, ancora in corso per diversi aspetti della contabilità, richiede la collaborazione di figura qualificata in grado di supportare il processo di adeguamento che vede tutta la struttura organizzativa coinvolta in un'attività di aggiornamento e monitoraggio per l'attuazione dei principi che governano la contabilità pubblica;
8. che, anche i Revisori dei Conti, hanno, nel corso dell'ultimo quinquennio, più volte evidenziato e precisato nei pareri, le criticità nella gestione della procedura prevista dalla nuova disciplina della contabilità armonizzata con specifico riferimento ad esempio alla gestione della fase di riaccertamento dei residui;
9. che l'ente in assenza dei documenti finanziari sopra citati, non ha adottato il PEG, che include secondo le previsioni dell'art. 169 del d. lgs 267 del 2000, il Piano di Dettaglio degli Obiettivi, il Piano esecutivo di Gestione e il Piano delle Performance, documento di fondamentale importanza per la pianificazione e programmazione dell'ente e degli obiettivi di governo e la cui assenza non consente di attuare e verificare il ciclo della performance secondo le previsioni di cui al d. lgs. 150/2009 e succ. modif. e integ.;
10. che, in definitiva, l'estrema difficoltà di gestire l'attuale fase amministrativa e finanziaria per le ragioni di cui sopra rappresenta sicura fonte di danni patrimoniali certi e gravi all'ente laddove non sia fronteggiata attraverso un adeguato supporto professionale;
11. che tale supporto, proprio per l'ambito specifico in cui interviene, di assoluta importanza strategica per l'attività amministrativa dell'ente e per gli obiettivi del Sindaco e della sua Amministrazione, richiede il vincolo di fiducia intuiti persona con il Sindaco;

**Preso atto :**

1. degli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo, per la Regione Siciliana, di cui alle deliberazioni nn. 143/2000, 27/2001, 38/2001, 3555/2004, 1649/2007, che riconoscono al Sindaco la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dalla sussistenza di una specifica struttura amministrativo-burocratica di supporto, precisando che l'incarico de quo differisce dalla diversa ipotesi delle collaborazioni ad alto contenuto di professionalità e che gli esperti sono legati al Sindaco da uno stretto rapporto fiduciario;
2. dalla deliberazione della Corte dei Conti -Sezione Reg. Sicilia - n. 10/2011/SS.RR./PAR con la quale si è escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 l.r. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione;
3. della deliberazione della Corte dei Conti sez autonomie riunite della Regione Sicilia n. 19/2013 che ha ribadito, in conformità alle considerazioni espresse nei propri pareri n. 72/2011 e 95/2012, che anche i compensi degli esperti del sindaco debbono essere compresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7 del d. lgs 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010;
4. della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/ 2008 con le quali, in sede di giudizio di responsabilità contabile, è stato:
  - a. ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
  - b. che il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
  - c. che vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;
  - d. che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale.

**Dato atto** che la spesa sostenuta dall'ente nell'anno 2009 per tali tipologie di incarichi è pari a 0 – zero;

**Vista** la delibera, della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 1/2017 con la quale, la Corte, riprendendo l'orientamento già espresso a riguardo, in via preliminare osserva che la *ratio* sottesa alle leggi statali che pongono tali tipologie di limiti è quella di rendere operante, a regime, una riduzione della relativa spesa e non di vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrono i presupposti di legge. In questo senso, infatti, verrebbe disattesa la finalità perseguita dal legislatore per quegli enti locali che, nel corso dell'anno 2009, non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze; infatti, se si adottasse una interpretazione letterale, si finirebbe per ritenere che la norma *de qua* fissa per essi un divieto assoluto alla stipula di questa tipologia di contratti.

Ritiene la Corte “che a questo proposito si è sviluppato un orientamento incline a ritenere, che in assenza di una base di spesa nei periodi di tempo contemplati dalla norma, sia possibile colmare la lacuna normativa creandone una ex novo valida per il futuro”.

**Rilevato che :**

1. l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
2. in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico.

**Ritenuto che** l'incarico di che trattasi può essere conferito al dr. Nicolò Benfante nato a Palermo il 24/04/1965, il quale, come risulta dal curriculum professionale, acquisito al protocollo generale di questo Ente in data 22/02/2018 al numero 3192, è in possesso di professionalità ed esperienza in materia, necessaria per assolvere all'incarico;

**Dato atto:**

- che l'apporto del dr. Nicolò Benfante nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate.
- che il predetto è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie, come si evince dal curriculum professionale prodotto;
- che il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo mensile di euro 1.300,00, onnicomprensivo di oneri previdenziali, iva e spese, in ossequio alla normativa di contenimento della spesa lordo di gran lunga inferiore alla misura stabilita dalla norma in materia;
- che il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui all'allegato disciplinare d'incarico ;

**Considerato :**

1. che l'esperto incaricato è obbligato a relazionare sull'attività svolta anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;
2. che, ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, il dr. Nicolò Benfante potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
3. che il compenso mensile di €. 1.300,00 onnicomprensivo di oneri previdenziali, iva e spese, è da intendersi convenuto dalle due parti in via derogatoria rispetto alla norma sopracitata, giacché l'esperto rinuncia alla differenza di trattamento economico a favore dell'Amministrazione Comunale, dando all'uopo ampia liberatoria di non aver nulla da pretendere e/o avere su quest'ultima ;

**Acquisita** la dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità al presente allegata;

**Visti :**

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

## DECRETA

**1. Di prorogare** la nomina del dr. Nicolò Benfante nato a Palermo il 24/04/1965, esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L.R. n.7/1992, e ss.mm.ii., in materia di Bilancio Contabilità e Programmazione Finanziaria;

**2. Di dare atto** che:

- il presente incarico ha la durata di mesi sei, con decorrenza dalla data del 02/Gennaio/2019, salvo rinnovo secondo le modalità, i termini e le condizioni previsti dal relativo disciplinare, allegato alla presente. L'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco;

- il compenso mensile è pari ad euro 1.300,00, quindi complessivamente ammonta ad € 7.800,00 onnicomprensivi di oneri e spese;

- il compenso mensile di euro 1.300,00 lordi, compresi oneri a carico Ente (di gran lunga inferiore alla misura stabilita dalla norma in materia) è da intendersi convenuto dalle due parti in via derogatoria rispetto alla norma sopracitata, giacché l'esperto rinuncia alla differenza di trattamento economico a favore dell'Amministrazione Comunale, dando all'uopo ampia liberatoria di non aver nulla da pretendere e/o avere su quest'ultima ;

- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;

- l'esperto incaricato è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, anche su richiesta dello scrivente e/o laddove lo scrivente ritenesse necessario / opportuno ;

**3. di impegnare** la spesa scaturente dall'onere del presente atto, pari ad euro 7.800,00 onnicomprensivi di oneri e spese, nella missione 1 01.01-1.03.02.01.001 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo", e precisamente nel programma 01 "Organi Istituzionali" capitolo 10134/1 del bilancio 2017/2019, approvato in data 19/Dicembre/2018 con delibera di Consiglio Comunale n° 42, in corrispondenza dell'esercizio 2019;

**4. di stabilire** che il dr. N. Benfante per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, utilizzerà i locali comunali, gli strumenti, i mezzi, gli ausili di lavoro ed autoveicoli dell'Ente e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale;

**5. di disporre**, a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella sezione trasparenza del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Dirigenti d'Area;

**IL SINDACO**

*F.to Pizzo Salvatore*

**Parere del responsabile in merito alla Regolarita' tecnica**

Si esprime Parere Favorevole

Lì 02-01-2019

**Il Responsabile**  
*F.to MAIDA PATRIZIA*